


STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.89.10.54 – 06/37.89.19.17
Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651
E-mail: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI PERUGIA
Terza Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

FALLIMENTO della società "IMET SpA"
R.G. Fall. N. 35-2016
Sentenza di fallimento n. 43 del 29.04.2016

UDIENZA per l'esame dello stato passivo: 15.12.2016 ore 11,30
Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca ALTRUI
Curatori: Dott. Corrado MAGGESI e Avv. Fabio DOMINICI
Indirizzo PEC dei Curatori: f42.2016perugia@pecfallimenti.it
Indirizzo PEC del creditore: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

RICORSO PER L'AMMISSIONE
AL PASSIVO DEL FALLIMENTO (Art. 93 L.F.)

 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce con atto separato, dall'**Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 06-37519932 e all'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO CHE

Il creditore in epigrafe ha lavorato per la società fallita IMET SpA come operaio, V livello, dal giorno 10.12.1990 fino a dicembre del 2015, quando è stato posto in mobilità nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, con riassunzione ad opera di altra società (FULLSIX SpA). Come riconosciuto dalla stessa IMET (v. accordo con i sindacati), a dicembre del 2015 il dipendente era ancora creditore delle seguenti spettanze: la 13^a del 2013 (**All. n. 1**), la metà della 14^a del 2013, da liquidare a giugno del 2014 (**All. n. 2**), nonché altre retribuzioni maturate entro il 2015 per Banca ore, Indennità di mancato preavviso al 60%, Ferie e ROL (**All. n. 3**). Mentre la 13^a del 2013 (all. 1) è già stata inserita nel credito del lavoratore, insieme al TFR o ad altri crediti, in sede di concordato preventivo (v. documento redatto dai Curatori), il residuo credito maturato dal dipendente entro dicembre del 2015 per le voci sopra indicate (all. 2 e 3) non è ancora stato inserito nei debiti del fallimento, pertanto si chiede in questa sede di insinuare le relative somme nel passivo. Trattandosi di crediti retributivi, ne è stato calcolato l'importo al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali.

L'indennità del mancato preavviso, tuttavia, era stata calcolata nel cedolino di dicembre del 2015 al 60%, sul presupposto della continuità occupazionale del dipendente, da riassumere entro due mesi presso la cessionaria Fullsix Spa. Poiché tale cessionaria ha poi effettuato il licenziamento dei dipendenti ceduti, si chiede di far valere la risoluzione e conseguente inefficacia degli accordi sindacali in ordine alla concordata limitazione delle spettanze dovute per indennità di mancato preavviso, che deve pertanto essere ricalcolata al 100%, considerando i parametri contrattuali di determinazione dell'anzianità di servizio e della categoria professionale.

Il ricorrente ha poi diritto ad un ammontare di TFR, maturato dal 01.01.2001 e rimasto in azienda, quale risultante dalla differenza fra gli importi indicati nel CUD 2016 (All. n. 4) e l'importo lordo liquidato come indicato nel prospetto INPS del 2015 (All. n. 5).

Inoltre è creditore di ulteriori somme a titolo di previdenza complementare presso il Fondo Cometa, dal momento che per gli anni 2013 e 2012 risultano contributi versati alla Imet e trattenuti in azienda e non ancora versati al Fondo (All. n. 6).

Si allega il **riepilogo delle somme spettanti**, relative ai crediti sopra indicati (All. n. 7), che costituisce parte integrante del presente ricorso e conduce ai seguenti importi totali:

TOTALE CREDITI RETRIBUTIVI	€ 8.313,01
TFR TRATTENUTO IN AZIENDA(MATURATO DAL 01.01.2001)	€ 19.561,04
TOTALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 1.232,64
TOTALE DA CHIEDERE AL TRIBUNALE	€ 29.106,69

Tutto ciò premesso, il ricorrente in epigrafe

CHIEDE

di essere ammesso allo stato passivo della procedura in epigrafe per gli importi sopra indicati, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., oltre alla rivalutazione monetaria da calcolare secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione dei singoli crediti sino alla data di esecutività dello stato passivo, ed oltre gli interessi legali da calcolare sulle somme così rivalutate dalla data del fallimento sino alla data di deposito del progetto di riparto in cui il credito verrà soddisfatto anche parzialmente.

Si allega la seguente documentazione in copia cartacea scansionata, che si attesta conforme ai documenti originali:

- 1) Cedolino stipendio di dicembre 2013, 13ma mensilità 2013.
- 2) Cedolino stipendio di giugno 2014, 14ma mensilità 2013.
- 3) Cedolino aggiuntivo stipendio di dicembre 2015.
- 4) CUD 2016.
- 5) Prospetto INPS 2015.
- 6) Estratto contributivo Fondo Cometa.
- 7) Riepilogo dettagliato delle somme spettanti.

Roma-Perugia 14.11.2016

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo